



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI BOLOGNA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>GALLIPOLI</u>	<u>DOTT. SILVESTRO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>ZAMBONI</u>	<u>AVV. PIERLUIGI</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>CHELLI</u>	<u>RAG. RENATO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1632/08
spedito il 17/10/2008

- avverso AVVISO LIQUIDAZIONE E IRR. SANZIONI n° 20041T000786000 REGISTRO 200
IPOT. E CATAST.
contro DIREZIONE PROVINCIALE BOLOGNA

proposto dal ricorrente:

FANSELMO FRANCESCO
VIA STOCOLMA 6 09032 ASSEMINICA

difeso da:

MARINO DOTT. GIUSEPPE
VIA DIOCLEZIANO 207 80124 NAPOLI NA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1632/08

UDIENZA DEL

07/04/2009

ore 14:30

SENTENZA

N°

75/03/09

PRONUNCIATA IL:

- 7 APR. 2009

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

25 MAG. 2009

Il Segretario

IL SEGRETARIO
(Dott. Vito Mezzofiore)



U. 2009

Il Sig. ~~Anselmo Francesco~~, adisce Questa Commissione con ricorso n. 1632/08 avverso avviso di liquidazione e irr. Sanz. n. 20041T000786000 per Registro Ipot. E Catast. per l'anno 2004 contro Direzione Provinciale Bologna, chiedendone l'annullamento.

Il ricorrente ha ricevuto un avviso di liquidazione per un acquisto di un appartamento al 50 % con il coniuge con agevolazioni prima casa, in quanto la quota di sua spettanza del medesimo appartamento era stata ceduta prima dei cinque anni dall'acquisto, a seguito di separazione personale dalla moglie e senza successivo acquisto entro l'anno di altro appartamento.

Sarebbe intervenuto entro l'anno un contratto preliminare non seguito da definitivo entro l'anno.

In tema la giurisprudenza della Comm. Trib. Reg. di Firenze – Toscana con Sentenza del 21/11/2007 n. 73 recita “La sentenza di separazione con l'assegnazione della casa alla moglie e l'obbligo di non vivere sotto lo stesso tetto costituisce, ad avviso di questa Commissione, un caso di forza maggiore e che quindi la revoca delle agevolazioni fiscali non debba avere effetto.”

L'individuazione del caso di forza maggiore nel catodi cessione della quota di comproprietà dell'appartamento all'altro coniuge in sede di separazione personale, contribuisce a risolvere positivamente per il contribuente il caso di specie, del tutto assimilabile a quello della giurisprudenza citata.

Il ricorso è quindi da accogliere, per quanto sopra motivato, non essendo un trasferimento effettuato con atto volontariamente e spontaneamente programmato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



COPIA CONFORME
- 9 GIU. 2009
BOLOGNA

IL SEGRETARIO
(Dott. Vito Mezzofiore)

